

COMUNE DI DIMARO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 dd. 26.11.1987)

ARTICOLO 1

Il servizio obbligatorio di pulizia dei camini relativi alla bruciatura di combustibili solidi (legna, carbone ecc.) e combustibili liquidi e gassosi (gasolio, gas ecc.) nel territorio del Comune di Dimaro é disciplinato dall'articolo 14 della Legge regionale n.24 dd. 20.08.1954 e successive modificazioni ed integrazioni, ed inoltre dal presente Regolamento;

ARTICOLO 2

la spazzatura dei camini é esercitata esclusivamente dallo spazzacamino incaricato dall'Amministrazione ed é fatto divieto ad altri di esercitare tale mansione.

Il personale incaricato dovrà essere regolarmente iscritto agli albi professionali del settore ed in regola con le norme assicurative e fiscali vigenti;

ARTICOLO 3

I proprietari dei fabbricati o gli amministratori degli stessi sono tenuti a permettere allo spazzacamino l'accesso ai locali da cui possa efficacemente esercitare la pulitura dei camini.

I proprietari degli stabili, gli amministratori o affittuari dei medesimi sono obbligati a pagare, secondo le modalità dettate dalla Amministrazione comunale, la tariffa che sarà stabilita dagli organi competenti del Comune, con la possibilità di rivalersi nei confronti degli inquilini in relazione alla parte di stabili da essi occupato.

ARTICOLO 4

Il passaggio per la pulitura dei camini da parte del personale incaricato verrà reso noto mediante avviso all'albo pretorio del Comune.

La pulitura verrà eseguita in periodi fissi ed in modo obbligatorio in primavera e mediante richiesta facoltativa, da presentarsi presso gli uffici comunali entro il 30 settembre di ogni anno, per quanto concerne la stagione invernale.

Saranno esclusi dalla pulizia i camini non usufruiti nel semestre precedente sempreché risulti dimostrata ed accertata dal Comune tale circostanza.

ARTICOLO 5

le canne fumarie relative al combustibile liquido dovranno essere sottoposte al controllo del personale incaricato al fine di verificare la regolare combustione della caldaia e sarà a sua discrezione, previa presentazione agli uffici comunali di regolare ed apposita scheda predisposta allo scopo, procedere alla pulitura;

ARTICOLO 6

I proprietari, gli amministratori o gli inquilini degli immobili, a richiesta, devono predisporre recipienti idonei con i quali possa essere asportata la fuliggine.

ARTICOLO 7

Nel caso che debba essere provveduto, per comprovata pericolosità, alla bruciatura di camini il proprietario deve richiedere oltre allo spazzacamino la presenza di un vigile del fuoco ed é tenuto ad avvisare i vicini.

La bruciatura é comunque vietata durante la notte o in caso di vento e deve essere autorizzata dal Comandante del locale Corpo dei Vigili del Fuoco.

Prima di procedere alla pulizia dei camini mediante bruciatura lo spazzacamino deve verificare che:

1. Le canne fumarie, camini e condotti da fumo debbono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e delle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
2. I condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

ARTICOLO 8

Lo spazzacamino é responsabile della pulitura dei camini e dei danni eventualmente causati da trascuratezza nello svolgimento dell'incarico e deve trasmettere al Sindaco e per opportuna conoscenza al Comandante dei Vigili del Fuoco i nominativi dei proprietari che senza giustificato motivo si oppongono alla pulitura stessa.

Il Vigile Urbano del Comune, in collaborazione con il Comandante dei Vigili del Fuoco, dopo aver accertato la negligenza del proprietario, dell'Amministratore o dell'inquilino, provvederà a redigere un verbale e trasmetterlo al Sindaco il quale provvederà a far compiere la pulizia a spese dell'interessato, fatti salvi i danni derivanti alle altre proprietà della mancata effettuazione della regolare prescritta pulizia.

Al trasgressore verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. del presente Regolamento nonché le spese di trasferta del personale incaricato.

ARTICOLO 9

Ogni eventuale contestazione sarà risolta con decisione definitiva del Sindaco, sentito eventualmente il Comandante dei Vigili del Fuoco od il Comandante di Polizia Urbana.

ARTICOLO 10

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Urbana e del Comandante dei Vigili del Fuoco controllare la regolare esecuzione del servizio.

ARTICOLO 11

Il proprietario dello stabile deve aver cura che le porticine dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano in ogni tempo accessibili e deve aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiale di qualsiasi genere vi sia uno spazio libero di almeno 70 cm.

ARTICOLO 12

Le tariffe per lo svolgimento del servizio previsto nel presente Regolamento sono le seguenti:

- a) servizio obbligatorio per ogni famiglia servitaL. _____
- b) caldaie piccole fino a calorieL. _____
- c) caldaie media da calorie _____ a calorieL. _____
- d) caldaie grandi da calorie _____ a calorieL. _____
- e)
- f)

La tariffa per la bruciatura dei camini é fissata in L. _____

Nel caso che la pulizia venga effettuata dal proprietario oltre ché alla penalità sopra indicata allo spazzacamino competerà per il controllo* la tariffa di cui al precedente punto a)

ARTICOLO 13

L'addetto alla pulizia sarà dotato di un registro di controllo su cui verranno annotate le pulizie e tale registro servirà all'Amministrazione Comunale per la formazione del ruolo di riscossione degli importi dovuti;

ARTICOLO 14

Viene previsto che in particolari casi di bisogno il Comune possa sostituirsi agli interessati con servizio gratuito, a giudizio insindacabile della Giunta Comunale.



COMUNE DI DIMARO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 160

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del regolamento di pulizia delle canne fumarie.

L'anno millenovecentottanta sette

addì ventisei del mese di novembre

alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari
avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, nella Sede
municipale, il Consiglio comunale

Presenti i signori:

FANTELLI Udalrico	Sindaco
ALBASINI Bruno	Consigliere
ALBASINI Enzo	Consigliere
ALBASINI Maurizio	Consigliere
ANGELI Guido	Consigliere
CICCOLINI Maurizia	Consigliere
FANTELLI Silverio	Consigliere
FANTELLI Simone	Consigliere
FEDRIZZI Luigi	Consigliere
IEGHER Pio	Consigliere
PANGRAZZI Angelo	Consigliere
POZZATTI Piergiorgio	Consigliere
RAMPONI Livio	Consigliere
STANCHINA Albino	Consigliere
STANCHINA Luciano	Consigliere

presenti	assenti	
	giust.	ingiust.
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario comunale signor dr. ALBERTO PRETI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor UDALRICO FANTELLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In esecuzione al Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento
dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, il Con-
siglio comunale sceglie fra i propri componenti i due scrutatori, a
mente dell'art. 36 del Regolamento di esecuzione del citato T. U.
approvato con D.P.G.R. 12 agosto 1984, n. 12/L, nelle persone dei
signori:

Albasini Maurizio e Angeli Guido

e nomina quale designato alla firma del verbale il Consigliere retro

COMUNE DI **COMUNE DI DIMARO**

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO COMUNALE
DI
ISPEZIONI ANTINCENDI

REGOLAMENTO

per il servizio comunale di ispezioni antincendi.

Art. 1

1) L'ispezione antincendi mira ad accertare l'esistenza di condizioni capaci di provocare incendi.

2) Essa si estende a tutti gli edifici, alle fonti del fuoco anche all'esterno degli edifici, infine agli impianti, la cui costruzione, pur non essendo obbligatoriamente sottoposta ad approvazione, rappresenti pericolo d'incendio, o possa favorire la diffusione e impedire lo spegnimento. L'ispezione antincendi controllerà ancora se impianti, cortili, depositi esistenti nelle immediate vicinanze di edifici o di boschi, rappresentino minaccia d'incendio per gli edifici e per i boschi stessi.

Art. 2

1) L'ispezione antincendi è obbligatoria nel territorio del Comune.

2) Il Comune forma nel senso dell'art. 13 della legge regionale antincendi del 20 agosto 1954, n. 21 la Commissione d'ispezione antincendi.

3) La Commissione d'ispezione antincendi viene nominata dal Consiglio comunale ed è composta dai seguenti elementi:

- a) il Sindaco o suo incaricato;
- b) il competente Comandante dei Vigili del fuoco o un membro del Corpo VVF da lui delegato;
- c) uno spazzacamino abilitato;
- d) un esperto edile;
- e) un esperto tecnico nel caso di maggiori impianti per officine e fabbriche;
- f) un esperto elettrotecnico;
- g) un rappresentante della polizia urbana;
- h) un impiegato comunale in qualità di segretario;
- i) un rappresentante del servizio forestale della Regione.

4) Nei casi in cui l'oggetto dell'ispezione antincendi richieda particolari conoscenze tecniche, potranno essere associati alla Commissione gli esperti del caso ed in modo particolare l'Ispettore Provinciale Antincendi.

I compiti della Commissione comunale sull'ispezione antincendi sono limitati a quegli obiettivi pericolosi che in base alle vigenti leggi non sono esclusivamente di competenza degli Ispettorati Provinciali Antincendi.

Art. 3

1) L'ispezione antincendi deve essere eseguita ogni tre anni, possibilmente nel periodo che va dal 1° aprile al 30 aprile.

2) Dovranno essere sottoposti a ispezione almeno annualmente:

- a) gli edifici nei quali vengono prodotti in grandi quantità materiali che presentano pericolo d'incendio o di difficile spegnimento, o vi siano custoditi o immagazzinati o utilizzati, con speciale riguardo agli edifici adibiti ad importanti attività agricole;

- b) edifici di più che normale estensione e pericolo di incendio con particolare riguardo agli alberghi, scuole, collegi e simili;
- c) altri edifici e dipendenze particolarmente soggetti a pericolo d'incendio.

3) Si dovrà eseguire un'ispezione antincendi straordinaria per tutto il distretto o per una parte di esso o per singoli edifici, quando ciò risulti opportuno a causa di un moltiplicarsi dei casi di incendio o vi siano motivi per temere l'avverarsi di condizioni pericolose di incendio.

Art. 4

1) Durante l'ispezione antincendi gli edifici saranno accuratamente controllati all'interno e all'esterno, con particolare attenzione alle fonti di fuoco, impianti elettrici, camini e altri oggetti, cui si attribuisca pericolo di incendio. Speciale cura e attenzione si dovrà rivolgere alle inosservanze delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi.

2) I partecipanti all'ispezione dovranno visitare insieme tutti i locali, ivi compresi i vani aperti del sottotetto e gli oggetti comunque sottoposti all'ispezione antincendi.

Art. 5

1) Chi ha il possesso di una cosa, cui si estende il diritto di ispezione antincendi o ne è proprietario o altrimenti autorizzato d'urgenza a usarne o responsabile è tenuto a permettere l'ispezione antincendi senza ostacolarla, e agli incaricati dell'ispezione stessa dovrà:

- a) mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria al controllo della pericolosità d'incendio di oggetti o processi di produzione o d'altro esercizio;
- b) permettere l'accesso ad abitazioni, locali d'ufficio e proprietà recintate nelle quali si trovino tali oggetti;
- c) permettere l'ispezione e l'esame di oggetti e l'ispezione di processi di produzione o altro esercizio;
- d) fornire informazioni per quanto è necessario a giudicare se esiste pericolo d'incendio e su cosa possa farsi per combatterlo.

2) L'ispezione antincendi dovrà evitare ogni non necessario disturbo degli abitanti e delle aziende.

Art. 6

1) Le insufficienze rilevate in occasione dell'ispezione antincendi, in quanto non siano immediatamente eliminabili, saranno riportate per ogni responsabile in un formulario di referto (Modello 1). Ogni referto sarà redatto in un originale e una copia (Modello 2). Ambedue gli esemplari dovranno essere firmati da colui che esegue l'ispezione (art. 2, comma 3).

L'originale sarà consegnato dal Comune al responsabile.

A costui dovranno anche essere fatte presenti le conseguenze a cui va incontro, se le insufficienze contestategli dovessero essere nuovamente riscontrate in occasione della visita di controllo.

2) Responsabili per l'oggetto sono coloro, contro i quali ai sensi dell'art. 9, comma 2, possono essere presi provvedimenti.

3) Sul risultato dell'ispezione dovrà essere steso un rapporto (Modello 3), nel quale saranno indicati tutti gli immobili e le parti di essi, per i quali fu steso un referto. Il rapporto reccherà la firma di tutti coloro che hanno partecipato all'ispezione.

Art. 7

1) Qualora le deficienze riscontrate nell'ispezione antincendi non possano essere immediatamente rimate si provvederà ad una visita di controllo, dopo opportuno intervallo di tempo. Il termine non dovrà superare le quattro settimane, tranne nei casi in cui siano necessarie modifiche costruttive ingenti.

2) L'art. 2 vale anche per la visita di controllo. Coloro che a norma dell'art. 2 parteciparono all'ispezione, non devono necessariamente essere presenti anche alla visita di controllo, quando sia possibile stabilire anche senza particolari conoscenze specifiche, se le deficienze a suo tempo contestate nel referto siano state eliminate.

3) L'esito della visita di controllo sarà registrato nella copia del referto (Modello 2) e in un resoconto (Modello 4). La registrazione nella copia sarà firmata da chi ha eseguito la visita (art. 2), quella nel referto anche da coloro che hanno partecipato alla visita di controllo.

Art. 8

I Comuni faranno pervenire all'Ispettorato Provinciale Antincendi per i provvedimenti di competenza quei referti sulle deficienze contestate, che, in seguito alla visita di controllo, non risultino eliminate.

Art. 9

1) Per eliminare le deficienze ancora esistenti all'atto della visita di controllo, l'Ispettorato Provinciale Antincendi prenderà quei provvedimenti che sono necessari per evitare i pericoli, che a causa d'incendio possono insorgere alla vita, alla salute, alla proprietà ed ai beni.

In particolare dovrà ordinare che:

- a) impianti, apparecchi o altri oggetti siano installati, modificati o messi fuori uso, in modo che non rappresentino più pericolo d'incendio e, in particolare, che corrispondano alle norme di prevenzione degli incendi ed alle riconosciute regole della tecnica;
- b) impianti o apparecchi non possono essere custoditi o usati in determinati locali;
- c) materiali infiammabili non possono essere conservati o usati in determinati locali o soltanto dietro speciali precauzioni.

2) Le disposizioni previste a norma dell'art. 9, comma 1, sono dirette contro chi ha il possesso di una cosa. Esse possono essere dirette anche contro il proprietario o chi altrimenti è autorizzato d'urgenza ad usarne, a meno che il possesso della cosa non sia esercitato contro la volontà del proprietario o di chi è altrimenti autorizzato a disporre d'urgenza. In quanto un altro sia responsabile, le disposizioni saranno innanzi tutto rivolte a costui.

Art. 10

1) Le spese insorgenti dall'ispezione antincendi sono a carico del Comune.

2) Lo spazzacamino abilitato, l'esperto tecnico edile, l'elettrotecnico ecc., e il rappresentante dei Vigili del fuoco hanno diritto al risarcimento del loro mancato guadagno e delle eventuali spese vive.

Art. 11

I membri della Commissione d'ispezione antincendi godono durante l'esercizio della loro attività della speciale protezione che il diritto penale assicura alle persone incaricate di un pubblico servizio.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore in data ⁽¹⁾

(¹) Alla scadenza del termine indicato nell'art. 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, N. 29.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione N. 8
di data 3 marzo 1955



IL SINDACO

Adesio Boni

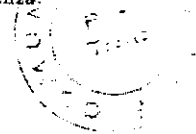
II SEGRETARIO COMUNALE

Murphy

Pubblicato all'Albo comunale per otto giorni consecutivi dal

al 11 marzo 1955

con opposizioni
senza



II SEGRETARIO COMUNALE

Murphy

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. _____

li _____

Esaminato dalla Giunta Provinciale

8/82/28 =
16 regolamento

14/4/55

A. Kotten

Pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi dal

al _____ con opposizioni.
senza

Durante lo stesso periodo il presente regolamento e la delibera di approvazione sono stati depositati nella Segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

II SEGRETARIO COMUNALE